



ambiente energia territorio S.p.A.



Prot. 31/2017

Ciampino, 19 gennaio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

PEC/G.M. n° 3 del 27.01.17

Il Segretario Comunale ~~Direttore Generale~~

~~Il~~ Segretario Generale

Dott.ssa Giada De Francesco Spett.le

Comune di Cave

c.a. Signor Sindaco

Angelo Lupi

SEDE

Trasmissione Regolamento e Statuto

Con la presente la Società Ambi.en.Te. trasmette copia dello Statuto e del Regolamento con le modifiche deliberate nella riunione del Comitato Controllo Analogo del 16/01/2017 per gli opportuni adempimenti di rito.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Davide Vernice

Ambiente Energia e Territorio S.p.A. • Piazza J. F. Kennedy, 15 - 00043 Ciampino (RM)

Tel 06-7932891 Fax: 06-79328924 • P.I.-C.F.: 10932291007

E-mail: info@ambiente-spa.com - PEC: ambienteenergiaeterritoriospa@legalmail.it

www.ambiente-spa.com



ambiente energia territorio S.p.A.



BOZZA PROPOSTE MODIFICHE STATUTARIE

"Ambiente, Energia e Territorio S.p.A."

Ambi.en.te. SpA

(nuova stesura deliberata nel CdA del 12/12/2016)

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata "Ambiente, Energia e Territorio S.p.A."
2. Nei rapporti con i terzi la società potrà anche agire sotto la denominazione "Ambi.en.te. Spa".
3. La società si intende costituita in conformità al modello in house providing, così come delineato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea e dalla giurisprudenza nazionale. La stessa persegua i propri obiettivi strategici e gestionali in coerenza e con gli indirizzi dettati dai Comuni soci.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede in Ciampino.
2. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico ha facoltà di trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.
3. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di personalità giuridica.

Art. 3 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a termini di legge.

Art. 4 – Oggetto

1. Scopo primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio ovvero smaltimento (nelle diverse e più opportune forme) dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la



ambiente energia territorio S.p.A.



produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via principale, ma non esclusivo, per i Comuni soci, nel rispetto delle percentuali di attività stabilite dalle norme vigenti. Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di attività svolte per conto dei Comuni – anche indirettamente-soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

2. Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio ovvero lo smaltimento (nelle diverse più opportune forme) di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa dagli utenti.
3. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere attività di progettazione e/o di costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui ai precedenti commi 1) e 2) anche per soggetti – pubblici o privati – diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.
4. La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:
 - raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;
 - gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;
 - spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche e servizi collaterali, quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;
 - espurgo dei pozzetti;
 - servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.



ambiente energia territorio S.p.A.



5. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi, impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o assimilate, nonché impianti di illuminazione pubblica, interventi di risparmio energetico e qualsivoglia intervento nell'ambito dell'innovazione tecnologica connessa all'introduzione delle smart city anche per soggetti pubblici o privati diversi dagli Enti Locali Soci.
6. La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
7. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa con altre società al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale.
8. La Società può inoltre contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
9. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 – Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.010.000 (tremilionidiecimila) , diviso in n. 3.010.000 (tremilionidiecimila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.
2. E' espressamente vietato l'ingresso di nuovi soci per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere totalitario pubblico del capitale sociale.
3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 – Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.



ambiente energia territorio S.p.A.



2. In sede di aumento del capitale sociale – salva diversa deliberazione dell'Assemblea – gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.
3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissioni può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ.
4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ.

Art. 7 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
3. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La società ai sensi dell'art. 2346 comma 1 Cod. Civ. non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori, anche cumulativi, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
4. La società, ai sensi dell'art. 2348 Cod. Civ., potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello Statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 8 – Trasferimento delle azioni

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. – di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni" – non possono essere oggetto di trasferimento nei confronti di soggetti privati per effetto del quale venga meno il vincolo del carattere pubblico del capitale sociale.



ambiente energia territorio S.p.A.



2. Viceversa sono in tutto o in parte trasferibili dai soci a pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici e/o soggetti che comunque consentano il rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali, comunitari e nazionali, del cd. in house providing.
3. Il trasferimento che intervenga in violazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché la Società non iscriverà l'avente causa nel libro soci e questi non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquistate in violazione della predetta disciplina.
4. Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.
5. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il soggetto o i soggetti disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
6. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione ai soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
7. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.
8. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
9. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.
10. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri soggetti, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6.
11. In caso di alienazione di azioni ad altri soggetti, i soci dovranno chiedere il gradimento al Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico.



ambiente energia territorio S.p.A.



DIN EN ISO 9001 • DIN EN ISO 14001 •
Certificato Nr. 20 100 9200 4441 • 10 104 9200 4440
ORFED 19001 Certificate Nr. 2011010205012

12. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico dovrà comunicare al socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
13. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e dei soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 9 – Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli art. 2410 e seg. del Codice Civile.
2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dai soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 10 – Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c. il Collegio Sindacale.
2. E' vietato istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.
3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico. Essa deve comunque essere convocata, di norma, nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.
4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 12 - Assemblea ordinaria



ambiente energia territorio S.p.A.



1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico o in sua vece il Collegio Sindacale, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 19, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - delibera in ordine al compenso degli amministratori;
 - nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;
 - fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
 - revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
 - conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
 - fissa il compenso alla società di revisione;
 - delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
 - approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
 - delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
 - delibera ex art. 2446 comma 1 Cod. Civ. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
 - delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico lo ritenga opportuno.



ambiente energia territorio S.p.A.



- L'Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, nella persona del Presidente o da chi ne fa le veci, o dall' Amministratore Unico con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico convoca le Assemblee mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
5. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 15 – Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
2. I legali rappresentanti dei soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.



ambiente energia territorio S.p.A.



3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.
3. Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.
4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.
3. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 18 – Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.
2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.
3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci, o da un notaio.



ambiente energia territorio S.p.A.



ISO 9001:2008
Certificato N. 22 100 9200 4441 - 22 104 9200 4442
OHSAS 18001
Certificato N. 20110 02020202

4. Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea, all'atto della nomina.
3. Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'Assemblea che li nomina. Gli stessi debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, nei settori di attività della società.
4. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.
5. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:
 - si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296;
 - si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la società;
 - versino in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
6. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconferibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.
7. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.
8. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 20 – Sostituzione degli Amministratori



ambiente energia territorio S.p.A.



1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
2. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

Art. 21 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà, mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet, che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima
4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3.



ambiente energia territorio S.p.A.



7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.
11. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 22 – Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico – ivi inclusi eventuali Amministratori Delegati e/o Direttori Generali e/o procuratori speciali – esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle forme e delle modalità di controllo analogo approvate dai Comuni soci.



ambiente energia territorio S.p.A.



SA 9000 5208
Certified No. LR000154854M



DIN EN ISO 9001 - DIN EN ISO 14001 -
Certified No. 20 100 9206 4441 - 20 104 9206 4446
01/12/12 18091 Certificate No. 201102009501

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - adeguamenti formali dello Statuto a disposizioni normative inderogabili.
4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore Delegato e/o ad un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
5. Il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico può nominare, anche fra persone estranee all'Organo stesso, oltre che il Direttore Generale, anche procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.
6. All'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione determinerà, nei limiti di legge, i compensi ad essi spettanti.
7. L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale è nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto palese.

Art. 23 – Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico
2. Il Presidente o l'Amministratore Unico esercitano le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 24 – Compensi

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico nonché all'eventuale Amministratore Delegato spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.



ambiente.energia.territorio S.p.A.



2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
3. Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.
4. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico, nonché le eventuali indennità di risultato, sono stabiliti dall'Assemblea con le modalità e nei limiti previsti delle vigenti disposizioni in materia.
5. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti sopra citati.

Art. 25 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci *supplenti* ed è nominato dall'Assemblea, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.251 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo ovvero 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
3. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea.
4. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
5. Il compenso è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale.
6. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.
7. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale; la relativa funzione dovrà essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione abilitata ai sensi di legge.
8. Il Collegio Sindacale inoltre attesta, mediante apposita relazione annuale da rendersi in sede di controllo di bilancio, la misura del fatturato annuo

Art. 26 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni,



ambiente energia territorio S.p.A.



ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 27 – Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 28 – Diritto di recesso

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:
 - a. sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
 - b. reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio;
 - c. impossibilità da parte del singolo ente locale socio di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 8.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.
3. Per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437-quater comma 4 Cod. Civ. si stabilisce che il valore di liquidazione sia pari al valore nominale delle azioni stesse aumentato proporzionalmente del valore di eventuali riserve di utili e decurtato di eventuali perdite iscritte nel patrimonio netto alla data dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea.
4. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.



ambiente energia territorio S.p.A.



Art. 29 – Scioglimento e Liquidazione

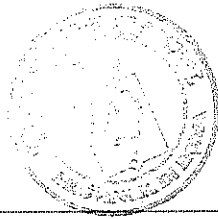
1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 30 – Controversie – clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.
2. Il Collegio risiede a Ciampino ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.
3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

Art. 31 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n° 3 del 27.01.17

Il Segretario Comunale Donato Giusti Generale

Donato Giusti Generale

Donato Giusti De Francesco

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA

SOCIETÀ AMBIENTE S.P.A.

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Ambiente S.p.A. ("la Società") da parte dei Comuni soci della Società ("i Comuni"), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, dall'ordinamento dell'Unione Europea, dal D.Lgs. n.50/2016, dal D.Lgs. n.175/2016 e dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Attraverso il presente Regolamento, i Comuni soci – singolarmente e congiuntamente – intendono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da escludere la terzietà della Società stessa rispetto ai Comuni medesimi, ferme restando le ulteriori forme di controllo e monitoraggio previste dallo Statuto della Società, nonché dai singoli Contratti di Servizio, dai Capitolati Tecnici del Servizio e dalla normativa vigente.

A tal fine, il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dai Comuni soci sulla Società, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed ha lo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni Comunali Socie e gli Organi Amministrativi della Società.

Il presente Regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi della Società nei confronti dei Comuni Soci e le diverse competenze degli organi delle Amministrazioni comunali in un'ottica di *governance*.

Si precisa che il controllo analogo ai sensi della vigente normativa potrà essere esercitata dai Comuni Soci solo con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 2

(Modalità di esercizio del controllo analogo)

Il controllo sulla Società – analogo a quello che i Comuni soci possono esercitare su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione interna – è finalizzato a garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente il servizio pubblico svolto dalla Società ai principi comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Il controllo analogo è esercitato secondo le seguenti modalità:

- a. indirizzo/controllo sugli obiettivi strategici e le finalità dell'azione societaria;
- b. indirizzo/controllo di tipo economico-finanziario e gestionale;
- c. indirizzo/controllo di tipo societario;
- d. indirizzo/controllo sulla qualità dei servizi erogati;

Il controllo di cui alle precedenti lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta attraverso l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo di cui all'Articolo 3.

Il controllo di cui alla precedente lett. d) è esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune ai sensi del successivo articolo 7.

Articolo 3

(Comitato di Controllo Analogo)

È istituito un Comitato di Controllo Analogo ("il Comitato") per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di controllo di cui al precedente art.2, lett. a), b) e c).

Al Comitato sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni soci ovvero da persone dai medesimi da essi delegate, in quanto tali legittimate ad esprimere in modo vincolante la volontà del Comune su tutte le decisioni di competenza del Comitato.

In particolare, possono essere delegati assessori, consiglieri comunali e/o dirigenti e/o funzionari del Comune, con esclusione di persone estranee all'Amministrazione comunale.

Alle riunioni del Comitato ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale della Società ovvero un soggetto da essi delegato.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Comitato medesimo, tra i propri componenti secondo un criterio di rotazione, per la durata di un anno.

Si dà espressamente atto che non è dovuto alcun compenso e/o gettone di presenza e/o altra forma di remunerazione e/o di rimborso spese – a carico della Società – nei confronti dei componenti del Comitato, in relazione alla partecipazione alle riunioni del medesimo.

Articolo 4

(Funzionamento del Comitato di Controllo Analogo)

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente altresì ogniqualvolta debba esprimere pareri preventivi obbligatori, ai sensi delle disposizioni che seguono, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno due Comuni ovvero dalla Società.

Il Comitato si riunisce altresì tutte le volte che è convocato dal Presidente.

È consentito intervenire alle sedute del Comitato, anche a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

Ai fini della validità delle deliberazioni del Comitato è necessario che le stesse vengano adottate in presenza di un duplice *quorum*:

- a) costitutivo, rappresentato dalla presenza di almeno 1/3 dei Comuni soci;
- b) e deliberativo, rappresentato da almeno la metà dei Comuni soci; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale, a cura del Segretario che sarà nominato, di volta in volta, tra i presenti.

È facoltà del Comitato, approvare un regolamento di funzionamento interno informato ai principi e ai criteri del presente Regolamento.

Articolo 5

(Esercizio del controllo analogo congiunto per il tramite del Comitato)

Il controllo analogo di cui all'art.2, lett. a), b) e c) è esercitato dai Comuni soci, in forma congiunta, attraverso l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, con funzione consultiva relativamente a:

- a) la definizione degli indirizzi e gli obiettivi strategici della Società;

- | | |
|----|---|
| b) | l'approvazione del budget e della relazione programmatica sulla gestione; |
| c) | l'approvazione del piano industriale della Società; |
| d) | l'approvazione del piano degli investimenti e le relative modalità di finanziamento; |
| e) | l'approvazione della relazione sull'andamento semestrale della gestione; |
| f) | la costituzione di società di scopo e/o l'assunzione e/o l'alienazione di partecipazioni; |
| g) | l'assunzione della gestione di servizi presso soggetti non soci, nelle forme e nei limiti consentiti dall'Ordinamenti nazionale e dell'Unione europea; |
| h) | l'assunzione di servizi nuovi e/o ulteriori rispetto a quelli espletati al momento dell'affidamento; |
| i) | le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci, ovvero operazioni straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, cessioni e/o acquisizioni di rami d'azienda, riduzioni e/o aumenti di capitale); |
| j) | la predisposizione della dotazione organica e le sue variazioni; |
| k) | l'approvazione delle carte di servizio; |
| l) | l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze; |
| m) | l'assunzione di mutui passivi, l'emissione di prestiti obbligazionari e le altre operazioni di indebitamento di importo superiore ad € 1.000.000,00; |
| n) | la concessione di fidejussioni, di ipoteche e di altre forme di garanzia di importo superiore ad € 1.000.000,00; |

o) gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni immobili di importo superiore ad € 1.000.000,00;

p) la stipula di transazioni di importo superiore ad € 1.000.000,00;

q) ogni altra questione che l'Organo amministrativo ritenga di sottoporre.

In ogni caso sono trasmessi al Comitato tutte i verbali del Consiglio di Amministrazione (ove istituito) e del Collegio Sindacale.

Con riferimento alle predette deliberazioni, il controllo analogo demandato al Comitato viene esercitato secondo le seguenti modalità:

i. in via generale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'organo amministrativo trasmette al Comitato una Relazione programmatica sugli obiettivi strategici e gestionali prefissati per l'esercizio successivo nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi dell'esercizio precedente nonché sull'andamento della gestione.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comitato trasmette alla Società le proprie osservazioni sulla Relazione programmatica, congiuntamente ad indirizzi strategici di carattere generale sulle attività della stessa, che dovranno essere congruamente motivati.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

ii. in via generale, entro il 30 luglio di ciascun anno, l'organo amministrativo trasmette, altresì, al Comitato una relazione sull'andamento economico-finanziario della gestione aggiornato al 30 giugno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Comitato – eventualmente anche previo parere del Collegio Sindacale – trasmette le proprie osservazioni e/o indirizzi e/o rilievi, che dovranno essere congruamente motivate.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere del Comitato si intende positivamente espresso.

In ogni caso, le deliberazioni inerenti le suddette questioni sono sottoposte alle seguenti modalità di indirizzo e controllo da parte del Comitato:

- i. in via di indirizzo preventivo, le deliberazioni inerenti le suddette questioni da parte dell'organo amministrativo sono soggette al parere preventivo obbligatorio del Comitato, da rendersi nel termine perentorio di 15 (*quindici*) giorni dalla relativa richiesta.

A tal fine, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere al Comitato, il contenuto della deliberazione che intende assumere, le motivazioni sottese, eventuale documentazione a supporto e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'espressione del parere.

Il Comitato può chiedere dei chiarimenti – per iscritto o oralmente – che possono essere resi dall'organo amministrativo anche partecipando alle riunioni del Comitato.

In ogni caso, il Comitato deve deliberare per iscritto l'eventuale proprio parere contrario e le ragioni del dissenso entro il termine stabilito, decorso il quale il parere si intende positivamente espresso.

- ii. in via di controllo successivo, l'organo amministrativo dovrà relazionare – almeno due volte l'anno – circa le deliberazioni assunte, in relazione alle questioni sottoposte al parere obbligatorio del Comitato ai sensi del precedente punto (i), trasmettendo altresì copia della deliberazione dell'organo amministrativo.

Resta inteso che l'organo amministrativo potrà discostarsi dal parere reso dal Comitato ai sensi del punto (i) che precede solo qualora, l'esecuzione

del parere espresso dal Comitato esponga la Società al pericolo di una riduzione patrimoniale e/o gli amministratori al pericolo di gravi responsabilità, nei confronti dei terzi e/o anche solo di alcuno dei Comuni Soci.

In tal caso – qualora l'organo amministrativo intenda discostarsi dal parere espresso dal Comitato – la relativa deliberazione dovrà recare congrua motivazione delle ragioni che hanno indotto alla deliberazione assunta: il verbale della deliberazione dovrà essere tempestivamente inviato al Comitato.

Articolo 6

(Coordinamento tra il Comitato di Controllo Analogo e l'OdV ex D.Lgs. 231/2001)

Al fine di garantire uno stretto ed efficace raccordo tra le funzioni di vigilanza e controllo demandate al Comitato di Controllo Analogo e quelle demandate all'istituendo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001, in corso di attuazione ed implementazione da parte della Società, si prevede sin d'ora che:

- a) le determinazioni inerenti la composizione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza sono rimesse al parere obbligatorio del Comitato;
- b) è prevista come obbligatoria almeno una riunione congiunta annuale del Comitato e dell'OdV, che sarà convocata a cura del Comitato;
- c) è facoltà del Comitato e dell'OdV richiedere la convocazioni di ulteriori incontri congiunti tutte le volte che ciascuno dei due organismi ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità.

È possibile la partecipazione dell'organo amministrativo alle suddette riunioni qualora ciò sia compatibile con gli obiettivi dell'incontro e salvo che, detta

partecipazione, non si renda ostativa in ragione delle peculiarità del caso concreto.

Articolo 7

(Esercizio del controllo analogo disgiunto da parte dei singoli Comuni)

Il controllo analogo di cui all'art.2, lett. d), è esercitato – singolarmente e limitatamente ai servizi svolti sul proprio territorio – da ciascun singolo Comune.

A tal fine, la Società trasmette a ciascun Comune report tecnico-gestionali periodici, almeno semestrali, con riferimento ai servizi svolti nel rispettivo territorio.

Nei report la Società fornisce le informazioni necessarie a consentire al Comune interessato il monitoraggio del funzionamento dei servizi e del rispetto degli standard qualitativi prefissati e la verifica del rispetto dei Contratti di Servizio e del Progetto Tecnico.

Nei report viene altresì effettuata un'analisi dei reclami ricevuti da parte degli utenti e indicati i riscontri e le soluzioni eventualmente forniti dalla Società.

Ciascun Comune può richiedere alla Società la redazione di specifici rapporti in relazione a singole decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate, ove tali informazioni non siano già contenute nel report semestrale.

Con riferimento a ciascun servizio in essere, la Società realizza e trasmette al Comune affidante, con periodicità almeno biennale, un'indagine di customer satisfaction volta a rilevare la percezione degli utenti con riferimento alle principali aree di attività, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.

Articolo 8

(Regole generali sull'esercizio del controllo analogo)

Indipendentemente dalle modalità di esercizio del controllo analogo, l'attività di vigilanza comunale sulla Società risponde alle seguenti regole generali, integrative di quelle specifiche indicate negli articoli che precedono:

- a) può svolgersi attraverso specifiche verifiche presso sedi operative e/o amministrative della Società, sia pure nel rispetto delle esigenze organizzative e di servizio della Società e dei suoi dipendenti;
- b) può svolgersi anche attraverso personale dipendente dei singoli Comuni in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale in funzione della specifica attività demandata;
- c) può svolgersi attraverso accesso a documenti contabili e sociali e/o richieste di informazioni all'Organo Amministrativo della Società, sia pure nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle esigenze di segretezza commerciale e industriale della Società e/o dei terzi;
- d) garanzia del contraddittorio e della partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Articolo 9

(Impegni per gli Amministratori della Società)

Al fine di garantire che l'attività della Società si svolga in modo armonico e coordinato con l'azione amministrativa dei Comuni soci, l'organo amministrativo della Società si impegna a conformarsi agli indirizzi gestionali e alle direttive di coordinamento impartiti dal Comitato e/o dai singoli Comuni nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo.

È fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo della Società di discostarsi dagli atti di indirizzo comunque denominati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indirizzi e/o direttive e/o pareri) del Comitato e/o dei singoli Comuni, nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, qualora si ritenga – sulla base di una congrua e adeguata motivazione che deve risultare per iscritto dalla relativa deliberazione – che l'osservanza e/o l'attuazione dei medesimi atti esponga la Società, e/o i suoi dipendenti e/o i suoi amministratori a situazioni di pericolo, anche di natura patrimoniale.

In ogni caso, le suddette deliberazioni devono essere trasmesse all'organo preposto per la specifica attività di controllo analogo indicata dall'art.2 del presente Regolamento.

In caso di grave e/o reiterata violazione, da parte dell'organo amministrativo della Società, degli indirizzi impartiti dal Comitato e/o dai singoli Comuni, nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo, ovvero di omissione e/o violazione della disciplina prevista dal presente Regolamento, l'Assemblea dei Soci, previa motivata diffida nei confronti dell'organo amministrativo, può procedere alla relativa revoca, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla Codice Civile.

Ciampino, lì 16 gennaio 2017

COMUNE DI CIAMPINO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

COMUNE DI CAVE

COMUNE DI CASAPE

COMUNE DI COLONNA

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

COMUNE DI ZAGAROLO